



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N.9 DEL 24/01/2017

Oggetto: COMUNE DI CARBONIA – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE
EDILIZIE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI N. xxx DEL
xx/xx/2016 – IMPUGNAZIONE NANTI IL T.A.R. SARDEGNA

l'Amministratore Unico,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell'art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale;

ATTESO che, per decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 17, comma I, della L.R. n. 22/2016, risulta vacante la posizione di Direttore Generale dell'A.R.E.A.;

VISTO l'articolo 30 comma 1 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che stabilisce che in caso di vacanza le funzioni di Direttore Generale, in mancanza di designazione da parte dell'organo politico, "sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale";

PRESO ATTO che le funzioni di Direttore Generale sono svolte dall'Ing. Marco Crucitti quale dirigente con maggiore anzianità nella qualifica;

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 1789 del 18/01/2017, il Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia ha interessato il Servizio Affari Legali, trasmettendo la sottoindicata pratica per l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi n. xxx, emessa dal Comune di Carbonia il xx/xx/2016;

PREMESSO che:

- con contratto di compravendita del xx xxxx 1998 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Cagliari cedeva in proprietà l'alloggio sito in Carbonia, Via xxxx xx, al Sig. xxxxx xxxxx, rappresentato al momento della stipula dal Sig. xxxxx xxxxx in virtù di procura speciale;
- con nota del 2 ottobre 2015, acquisita al protocollo dell'Azienda con n. 41588 del 14/10/2015, il Comune di Carbonia informava l'AREA – Distretto di Carbonia (subentrata all'IACP della Provincia di Cagliari in forza della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12) della presenza di opere abusive realizzate dal Sig. xxxxx xxxxx su terreni limitrofi all'immobile sito in via xxxx xx, dando comunicazione dell'avvio del procedimento per la repressione degli abusi riscontrati;
- a seguito di tale comunicazione il Servizio Gestione Immobili di Carbonia, con nota prot. n. 43441 del 27/10/2015, invitava il Sig. xxxxx xxxxx a liberare l'area sulla quale insistono le opere in parola, da lui realizzate in assenza di autorizzazione;
- in data xx xxx 2016 veniva notificata all'Azienda l'ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi n. xxx emessa dal Comune di Carbonia il xx/xx/2016 in relazione all'abuso edilizio realizzato dal Sig. xxxxx xxxxx;
- con nota prot. n. 46927 del 29/12/2016 il Servizio Gestione Immobili di Carbonia chiedeva al Comune di Carbonia di procedere all'annullamento parziale in autotutela e/o alla rettifica dell'ordinanza in parola nei confronti dell'AREA, in quanto individuava erroneamente l'Azienda quale ente proprietario dell'alloggio nonché della pertinenza oggetto dell'abuso edilizio;

CONSIDERATO l'avviso espresso dal Funzionario del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative, Dott.ssa Eloise Leppori, secondo cui – a seguito dell'esame della relativa documentazione e per le ragioni di cui in premessa - sussistono i presupposti per impugnare l'ordinanza di cui sopra con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, al fine di chiederne l'annullamento parziale e/o la rettifica nei confronti dell'Azienda;

CONSIDERATO che i termini per proporre il ricorso scadono in data xx xxxx 2017;

CONDIVIDENDO quanto sopra;

UDITO il Direttore Generale ff che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di impugnare con ricorso nanti il T.A.R. Sardegna l'ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi n. xxx, emessa dal Comune di Carbonia in data xx/xx/2016, per le motivazioni riportate in premessa, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 24/01/2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to (Ing. Marco Crucitti)